



**Tribunale di Tribunale Ordinario di Sassari**  
**Sezione Procedure Concorsuali**

Sovraindebitamento: FRANCESCO COSSA e DELLI LUISA (n. 18/2025)

Giudice delegato: dott. Giovanna Maria Mossa

**DECRETO DI PUBBLICAZIONE PROPOSTA E PIANO**

*(ART 70 CCII)*

**Il Giudice delegato**

Con domanda depositata il 10.3.2025 e integrata il 15.3.2025 FRANCESCO COSSA e DELLI LUISA chiedevano l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt 66 e segg CCII.

Esponevano di versare in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 lett c CCII; di non essere assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

di rivestire la qualifica di consumatori, di non essere assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Esponevano di aver contratto matrimonio il 17.4.1999 e di essere separati consensualmente dal 7.11.2016.

Deducevano che, in esito alla separazione, Cossa aveva lasciato la casa coniugale mentre i tre figli della coppia erano affidati alla madre signora Delli.

Sostenevano dunque che il debito per cui proponevano la domanda aveva origini comuni ai sensi dell'art 66 CCII.



Allegavano di avere tre figli:

Alessandro Cossa nato a Sassari il 01.05.1999, celibe, disoccupato e invalido civile con diagnosi di disturbo dello spettro autistico;

Simone COSSA nato a Sassari il 24.05.2002, celibe, disoccupato

Alice COSSA, nata a Sassari il 03.11.2009, nubile, disoccupata, invalida civile con diagnosi di disturbo dello spettro autistico e ansia sociale elevata.

Esponevano che i tre figli convivevano con la madre che lavorava con contratto a tempo indeterminato quale addetta alle pulizie (part time) mentre il padre Cossa Francesco lavorava come operaio muratore con contratto a tempo indeterminato.

\*\*\*

I ricorrenti precisavano che le cause del sovraindebitamento dovevano essere ricercate nel fatto che la Delli era rimasta priva di occupazione dal 5.10.2010 al 01.01.2018 e ciò dopo che Delli e Cosso, nel 2008, avevano acceso un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa.

Tale circostanza aveva impedito ai ricorrenti di pagare regolarmente le rate del mutuo e la situazione era divenuta ancora più grave poiché nel 2009 era nata la terzogenita.

Stante il lungo periodo di disoccupazione della signora Delli, i coniugi si erano visti costretti a fare ricorso ai prestiti personali che però non erano riusciti ad onorare, così come non erano riusciti ad estinguere i debiti verso AER e Comune di Sassari.

Esponevano che il debito complessivo del nucleo familiare era quantificato in euro 163.888,42;

che erano proprietari per ½ ciascuno dei seguenti immobili:

appartamento sito in Via Walter Pasella n. 22/A censito nel NCEU del Comune di Sassari al Foglio 67, mappale 637, subalterno 20 con rendita catastale pari ad € 309,87 ed un posto auto adiacente al già menzionato appartamento, sito in via Flavio Buonasera snc, censito nel NCEU del Comune di Sassari al Foglio 67, mappale 637, subalterno 80 avente rendita catastale pari ad € 44,42.

precisavano che gli immobili erano gravati da ipoteca volontaria per € 195.000,00 iscritta a Sassari il 16.07.2008 Reg. Gen. 13571 – Reg. Part. 2217 a favore di BANCA



24-7 S.P.A. contro Cossa Francesco e Delli Luisa a seguito di concessione a garanzia di mutuo fondiario per € 130.000,00, e che erano sottoposti a pignoramento immobiliare e soggetti alla procedura immobiliare Tribunale Sassari RGE 77/2023.

Il valore di stima degli immobili nella procedura esecutiva era di euro 111.365,00 ridotto ad euro 62.642.81 per il terzo esperimento di vendita.

I ricorrenti erano inoltre titolari di due autovetture:

Lancia Y targata AY945LY, immatricolata il 28.05.1998 con oltre 190.000 km del valore pari ad euro 1.912,00 (Delli Luisa);

Nissan Micra targata AK068AP, immatricolata il 23.05.1997 con oltre 170.000 km percorsi del valore di euro 1551,00 (Cossa Francesco).

Allegavano inoltre che la Sig.ra Delli era titolare dei seguenti rapporti finanziari:

- Conto Corrente n. 000070300383 (cointestato con il Sig. Cossa) intrattenuto presso filiale Banco di Sardegna di Li Punti (SS). Saldo attivo al 31.12.2024 pari ad € 553,28;
- Carta PostePay n. 5333171151032436. Saldo attivo al 31.12.2024 pari ad € 1,48.

Che il Sig. Cossa era titolare dei seguenti rapporti finanziari:

- Conto Corrente n. 000070300383 (cointestato con la Sig.ra Delli) intrattenuto presso filiale Banco di Sardegna di Li Punti (SS). Saldo attivo al 31.12.2024 pari ad € € 553,28;
- Conto Corrente Banca Reale n. 12930756. Saldo attivo al 31.12.2024 pari ad € 830,41.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammontava a complessivi euro 4.848.17

## **Quanto ai redditi percepiti dai ricorrenti.**

### **Delli Luisa**

Nel piano si esponeva che la signora Delli aveva percepito nel 2024 un reddito annuo di euro 5.421 oltre gli assegni Unici Inps, per un totale di euro € 5.948,40, oltre ai Sussidi per “persone con disturbi mentali” erogati dalla Regione Sardegna, per il tramite del Comune di Sassari, riferiti alla figlia Alice pari ad € 2.782,56;



Cossa Alessandro (affetto da disabilità intellettiva) è titolare del libretto Postale n. 43790244 sul quale vengono versati gli importi dell'indennità INPS (importo complessivo 2024 € 4.123,92).

Cossa Alice (affetta da disturbo dello spettro dell'autismo) è titolare del libretto Postale n. 45442791 sul quale vengono versati gli importi dell'indennità INPS (importo complessivo 2024 € 3.092,94).

Cossa Simone non percepisce alcun reddito in quanto disoccupato.

Alla luce dei rilievi detti, le entrate totali 2024 del nucleo familiare di Delli Luisa ammontano ad € 21.368,82 ovvero € 1.780,74/mese (calcolato tenendo conto della media degli ultimi tre anni).

### **Cossa Francesco**

Il reddito percepito mensilmente è pari ad euro 1645,82 (euro 19.749,86 annuali).

Le spese per il sostentamento della famiglia sono state quantificate in euro 1540,75 mensili per il nucleo Delli Luisa ed in euro 910 per il nucleo Cossa Francesco.

I ricorrenti hanno quantificato il patrimonio immobiliare in euro 62.242,81 e quello mobiliare in euro 4.848,17 per complessivi euro 67.490,98.

Tutto ciò premesso il piano, propone di destinare la complessiva somma di euro 67.200 per la ristrutturazione dei debiti del nucleo familiare, da versare in rate costanti mensili di euro 700 per 8 anni.

Il piano prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione, il 50% dei crediti privilegiati ed il 37% dei crediti chirografari.

I dati esposti dai ricorrenti sono stati attestati dall'OCC il quale ha quantificato le spese della procedura in complessivi euro 8.086 (di cui euro 5220 quale compenso OCC in prededuzione).

L'OCC ha inoltre verificato che nei contratti di mutuo ipotecario e nei successivi contratti di prestito personale non è stato valutato correttamente il merito creditizio e in particolare che B@nca 24-7 S.p.a. (oggi ISEO SPV S.r.l.) ha previsto una rata di euro 803 a fronte di un reddito disponibile di euro 800 mensili;



Agos Ducato S.p.a. (oggi Marathon SPV S.r.l.) ha previsto una rata di euro 50 a fronte di un reddito disponibile di euro 2,43;

Agos Ducato S.p.a. (oggi Marathon SPV S.r.l.) con il contratto Carta Revolving n. 5432518751137751 8171 del 13.12.2010 ha previsto una rata di euro 30 a fronte di alcun reddito disponibile (-351,75);

Agos Ducato S.p.a. (oggi Marathon SPV S.r.l.) con il contratto Prestito Personale n. 45613828 del 23.03.2012 ha previsto una rata di euro 164,60 a fronte di un reddito negativo di euro -663,28.

Infine, l'OCC ha proceduto alla comparazione tra il piano di ristrutturazione e la soluzione liquidatoria per concludere che, a fronte di un realizzo di euro 67.200 derivante dalla ristrutturazione del debito, la liquidazione dei beni potrebbe comportare un attivo di euro 62.642,81 tenuto conto del fatto che il prezzo base degli immobili è pari ad euro 62.642,81 con offerta minima pari ad euro 46.982,11 e che nella procedura esecutiva immobiliare si è giunti al terzo esperimento;

che le autovetture sono sostanzialmente prive di valore sul mercato e che, in ogni caso, sono essenziali per consentire la cura dei figli disabili.

Ha inoltre precisato che i creditori privilegiati e ipotecari avrebbero ottenuto un trattamento peggiore in caso di liquidazione.

\*\*\*

Tutto ciò premesso si ritiene che il piano di ristrutturazione sia ammissibile in esito alla verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi;

considerato che la ristrutturazione del debito appare più conveniente rispetto alla prospettiva liquidatoria e considerato che la durata del piano è ammissibile in considerazione del fatto che i ricorrenti sono titolari di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

che la previsione del pagamento parziale dei crediti privilegiati e ipotecari è conforme al disposto dell'art 67 co 4 CCII anche nella parte in cui dispone che per i crediti privilegiati e ipotecari non può essere prevista una moratoria superiore a due anni



poiché nel caso in esame non è prevista una moratoria ma una rateizzazione del pagamento (TRIB Napoli n 256 del 12.12.2024);

che, come precisato nelle note integrative al piano e attestato dall'OCC, la proposta assicura il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione e infatti:

il piano proposto prevede che:

- il creditore ISEO SPV S.r.l., munito di privilegio ipotecario, verrebbe soddisfatto per € 45.713,77 invece del minor importo pari ad € 44.556,81 ottenibile in caso di procedura liquidatoria (importo determinato tenendo conto del prezzo base del terzo esperimento e dell'offerta ribassata nonché della detrazione delle spese);

- Il creditore Comune di Sassari, munito di privilegio generale mobiliare, verrebbe soddisfatto complessivamente per € 2.353,72 invece che zero in caso di procedura liquidatoria;

- Il creditore Agenzia delle Entrate – Riscossione, munito di privilegio generale mobiliare, verrebbe soddisfatto complessivamente per 3.026,97 invece che zero in caso di procedura liquidatoria.

Ritenuto dunque che, allo stato, non esistono elementi ostativi all'ammissione della domanda.

visti gli artt 69 e 70 CCII dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale e che l'OCC ne dia comunicazione a tutti i creditori nel termine di giorni trenta.

Visto l'art 70 co 4 CCII ritenuto necessario adottare misure che garantiscano la conservazione dell'integrità del patrimonio, dispone la sospensione delle procedure esecutive individuali e, in particolare, di quelle distinte ai nn RGE 77/23, RG 18/24, nonché del Pignoramento presso terzi N.10284202300001203/000;

della procedura di esecuzione coattiva relativa all'atto di ingiunzione di pagamento n. 202316801769502016273888 emesso da ABACO S.p.a.;

vieta le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori;



vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Manda all'OCC per gli adempimenti di legge.

Sassari 18.3.2025

Il Giudice delegato

